

TI_GERICHTE 33.2023.30 vom 31. Mai 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2023.30_d20230531

FR: TI_GERICHTE 33.2023.30 du 31 mai 2023

IT: TI_GERICHTE 33.2023.30 del 31 maggio 2023

Regeste

Soglia di sostanza. L'abitazione familiare di proprietà del marito assegnata dal Pretore in via cautelare in uso alla moglie è un bene di cui il ric. non può disporre liberamente, perciò non va computata nella sostanza netta. Così pure ex art. 169 CC, non avendo la moglie dato il consenso alla vendita

Erwägungen

E. 10

LPC, ciò che rientra fra i redditi computabili dall'art. 11 LPC. I valori patrimoniali sono computati come redditi secondo quanto previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. b e c LPC. In particolare, per la lettera c sono computati come reddito un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30000 franchi per le persone sole; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112'500 franchi è preso in considerazione quale sostanza. 2.4. Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705), fra cui il nuovo concetto della soglia di ingresso della sostanza. L'art. 9a LPC concernente le " Condizioni relative alla sostanza " dispone infatti quanto segue: 1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le coppie sposate; c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI. 2 Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1. 3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11 a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1. 4 Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1. Inoltre, l'art. 2 OPC-AVS/AI relativo alla " soglia di sostanza " prevede al capoverso 1 che se su un immobile che conformemente all'articolo 9a capoverso 2 LPC non è una componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono considerati nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all'articolo 9a capoverso 1 LPC. L'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI dispone poi che se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare. 2.5. Il Messaggio n. 16.065 del 16 settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un regolamento sulla soglia di ingresso della sostanza quando un richiedente la prestazione complementare annua presentava la sua domanda. Anzi, tale ipotesi, dopo essere stata analizzata, non era stata consapevolmente considerata, siccome l'esistenza stessa della sostanza computabile avrebbe reso impossibile il conseguimento del diritto alle prestazioni (pagg. 6740-6742). Nelle discussioni parlamentari sulla Riforma delle PC - entrata poi in vigore il 1° gennaio 2021 -, la maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione di una soglia di sostanza, che contraddice gli obiettivi del Consiglio federale di ridurre gli effetti soglia esistenti nel sistema delle prestazioni complementari. Soltanto quando il patrimonio di una persona assicurata è inferiore alla soglia di sostanza viene esaminato un diritto alla prestazione complementare (Carigiet/Koch , *Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV*, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 225). Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è possibile (Meier Michael E./Renker Jana , *Eckpunkte und Probleme der EL-Reform*, in: *SZS 2020 1*, pag. 4). Difatti, secondo un principio generale del diritto fiscale, a cui rinvia l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, vengono considerati sostanza risparmi di ogni tipo, azioni nazionali ed estere, obbligazioni, vincite alla lotteria, eredità (anche indivise), valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita e il capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e capitali di vecchiaia), gioielli, opere d'arte, importanti somme di denaro contante, prestiti concessi, automobili, così come immobili e fondi, anche all'estero, come pure i beni a cui ha rinunciato (Carigiet/Koch , op. cit., N. 572 pag. 227, N. 582 pag. 229; Werlen , *Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung*, Baden, 1995, pag. 116). Rientrano nella sostanza anche il contributo di mantenimento versato dai parenti (art. 328 CC) che l'assicurato ha risparmiato, un'indennità versata da un'assicurazione di responsabilità civile a seguito di un incidente della circolazione, l'importo di un capitale rimborsato dall'autore di una truffa, un'indennità versata a titolo di riparazione morale secondo la legge sull'aiuto alle vittime di reati, l'importo di un credito in restituzione risultante dalla nullità di un contratto concluso da un assicurato incapace di discernimento (Valterio , *Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI*, 2015, N. 43 pag. 143 ad art. 11). La sostanza comprende dunque tutti i suoi beni mobili e immobili e i diritti personali e reali che gli appartengono (N. 3443.01 DPC); non è determinante da quali entrate è composto il risparmio né per quali motivi si è risparmiato (STF 9C_612/2012 del 28 novembre 2012, consid. 3.2). La sostanza annovera quindi l'insieme dei beni valutabili in denaro, compresi i diritti (Werlen , op. cit., pag. 104). Nel calcolo della soglia di sostanza non si tiene conto dell'importo esente di Fr. 30'000.- per le persone sole e di Fr. 50'000.- per le coppie sposate di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Secondo il testo letterale e la sistematica di questo disposto, la franchigia si riferisce alla sostanza computabile come reddito e non anche al calcolo della soglia di sostanza, che altrimenti sarebbe di Fr. 130'000.- o di Fr. 250'000.- (Meier Michael E./ Renker Jana , op. cit., pag. 4). Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria, non sono invece considerati nella soglia di sostanza di cui al capoverso 1 dell'art. 9a LPC. Anche i debiti ipotecari dell'immobile occupato dal proprietario non sono presi in considerazione (art. 2 cpv. 1

OPC-AVS/AI). Il Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza conferitagli dal nuovo art. 9 cpv. 5 lett. c bis LPC, in base alla quale può disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta. Per questi motivi, l'art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI non si applica al calcolo della sostanza netta di cui all'art. 9 a cpv. 1 LPC.

Inoltre, le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per stabilire se le condizioni relative alla sostanza sono realizzate è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni complementari. Pertanto, se una persona le richiede al 15 dicembre 2021 quando possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1° dicembre 2021 ancora di Fr. 100'000.-, essa ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio 2022, nella misura in cui le altre condizioni sono adempiute. In caso contrario, il diritto termina alla fine del mese in cui il valore è stato superato (Carigiet/Koch , op. cit., nota 717 pag. 226). Nel " Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp " del gennaio 2020, l'UFAS ha evidenziato che con la Riforma delle PC è stata introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle prestazioni complementari: la soglia d'ingresso (o d'entrata) della sostanza (art. 2). Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9 a cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC. Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17 a -17 e si applica pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9 a cpv. 1 LPC (pag. 6).

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre rilevato che il diritto alle PC sussiste soltanto fino a quando tutte le condizioni di diritto sono adempiute. Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa registri una crescita in seguito a un'eredità o a un altro evento e di conseguenza superi questa soglia e che quindi la persona in questione non adempia più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In tal caso, conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il diritto alle PC si estingue con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza ha superato la soglia consentita. Per un approfondimento sull'introduzione del principio della soglia di sostanza dal 1° gennaio 2021, si vedano le STCA 33.2023.10 del 15 settembre 2023; STCA 33.2022.6 del 23 maggio 2022, STCA 33.2022.19 del 6 ottobre 2022 e per un altro caso sull'argomento la STCA 33.2023.9 del 26 giugno 2023.

2.6. Sul tema della soglia di sostanza l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è pronunciato anche con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, che concretizzano le norme esposte. Giusta il N. 2511.02 DPC, se una persona presenta una richiesta di PC, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni complementari. Il N. 2511.03 DPC prevede che se nel periodo di riscossione delle PC la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore consentito, il diritto alle PC si estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (v. N. 2121.03). Le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su di esse non sono considerati per valutare se la sostanza supera il valore consentito. Il computo delle componenti della sostanza si basa sulle disposizioni del capitolo 3.4.4.3 (N. 2512.01 DPC). Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti

di sostanza è irrilevante. Secondo il N. 3443.02 DPC, in particolare vanno computati come sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono computate come reddito (v. i N. 3451.02 e 3453.01). Inoltre, il N. 3443.05 DPC dispone che dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati e che i debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano. Se l'immobile di cui la persona beneficiaria delle PC o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietaria serve quale abitazione a una di queste persone, dal valore dell'immobile è dapprima dedotta la franchigia per l'abitazione ad uso proprio, dopodiché i debiti ipotecari ancora gravanti sull'immobile possono essere dedotti soltanto nella misura in cui non superano il valore residuo dell'immobile. Il risultato di questo calcolo (saldo positivo o pari a zero) sarà aggiunto alle altre componenti della sostanza (N. 3443.06 DPC). In virtù del N. 3443.07 DPC, non vanno in particolare computati: – le normali suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che servono all'esercizio della professione; – le parti di sostanza sulle quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale reddito v. N. 3433.02); – gli immobili di proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo parzialmente da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3444.06); – il valore capitalizzato di un diritto di usufrutto o di abitazione; – i beni che si trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene immobile deve essere computato come sostanza). La valutazione delle componenti computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali (N. 3444.01 DPC).

2.7. Nell'evenienza concreta, a seguito della domanda di prestazione complementare presentata nell'ottobre 2022, la Cassa cantonale di compensazione ha in particolare accertato, per il tramite dell'Ufficio cantonale di stima, il valore venale dell'immobile di proprietà del richiedente sito nel Comune di _____, sezione _____ (part. n. 472). Al valore peritato di Fr. 520'000.- (doc. 10) la Cassa ha dedotto il debito ipotecario di Fr. 330'000.- (doc. 7-32/56), ha poi aggiunto l'importo di Fr. 8'500.- quale valore dell'automobile (doc. 11) e i capitali di Fr. 460,53 presenti al 30 settembre 2022 (doc. 7-38/56) e ha detratto i debiti privati ammontanti a Fr. 25'711.-, che ha stabilito quale differenza tra le imposte 2021 e l'ipoteca (doc. 11). Ritenuta una sostanza netta totale di Fr. 173'249,53, con decisione del 31 maggio 2023 la Cassa ha respinto la domanda di prestazioni complementari dell'assicurato per superamento della soglia di sostanza di Fr. 100'000.- per persone sole. Il ricorrente ha formulato richiesta di prestazioni complementari ad inizio ottobre 2022 e a quel momento l'abitazione coniugale era già stata assegnata dal Pretore del Distretto di _____ in uso alla moglie e al figlio nell'ambito di un'istanza di divorzio promossa dall'assicurato (docc. 1-41/51 e 7-8/56). Occorre quindi verificare se sia corretto che la Cassa di compensazione abbia comunque considerato la particella n. 472 RFD di _____ nella sua sostanza ai sensi dell'art. 9a LPC in connessione con l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC siccome di sua proprietà oppure se questo immobile non debba invece essere computato nella sua sostanza non potendo egli liberamente disporne.

2.8. Secondo consolidata giurisprudenza, in linea di

principio, per il calcolo delle prestazioni complementari si può tenere conto solo dei redditi effettivamente percepiti e della sostanza esistente di cui il richiedente la prestazione dispone senza limitazioni (STF 9C_277/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 4.1). Lo scopo delle prestazioni complementari è di soddisfare adeguatamente il fabbisogno vitale dei beneficiari di una rendita di vecchiaia, per superstiti e dell'assicurazione invalidità. L'obiettivo è di garantire le necessità quotidiane correnti nella misura in cui superano il limite di reddito previsto dalla legge. Pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata e confermata dalla dottrina, possono essere presi in considerazione solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza esistente di cui il richiedente la prestazione può disporre senza restrizioni. Tuttavia, non considera la fattispecie della rinuncia a redditi o a sostanza espressamente riservata dall'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (attuale art. 11a cpv. 1 LPC). In altre parole, il computo di un bene ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC si basa sulla finzione che esso possa essere convertito in qualsiasi momento in mezzi liquidi e consumato come tale. Tuttavia, se la conversione in liquidità non è possibile o l'accesso ad essa è negato, il computo di questa sostanza decade (STF 9C_431/2022 del 7 luglio 2023, consid. 2.1.2; STF 9C_277/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 4.1; STF 9C_831/2016 dell'11 luglio 2017, consid. 5.1; STF 9C_447/2016 del 1° marzo 2017, consid. 4.2.1). La predetta finzione del consumo della sostanza, secondo l'interpretazione teleologica dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, non può perciò essere applicata ai beni di cui il richiedente le PC non può disporre liberamente (STF 9C_831/2016 dell'11 luglio 2017, consid. 5.2; N. 3443.06 DPC). Nella citata STF 9C_831/2016, i giudici cantonali hanno stabilito che l'assicurata aveva sottoscritto delle quote di una società cooperativa edilizia per un importo di Fr. 5'500.-, che di principio costituivano della sostanza. Secondo lo statuto di questa cooperativa, un appartamento poteva essere locato solo se, in contemporanea, venivano sottoscritte delle quote della società cooperativa corrispondenti alla grandezza dell'oggetto locato. La realizzazione del capitale cooperativo investito era possibile al più presto con la disdetta del contratto di locazione. Qualsiasi cessione, pegno o altro tipo di vincolo sulle quote era possibile solo con il consenso del consiglio d'amministrazione della cooperativa. Per il Tribunale cantonale, la convenuta non poteva quindi disporre senza restrizioni delle quote della cooperativa. Pertanto, queste quote non dovevano essere considerate nel calcolo delle PC finché la convenuta era inquilina della cooperativa edilizia. Questa soluzione appariva appropriata anche perché la cooperativa edilizia non era orientata al profitto, il che si rifletteva nella pigione dell'appartamento della convenuta che era inferiore al canone massimo consentito. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale cantonale ha ridotto la sostanza netta stabilita dall'amministrazione da Fr. 107'378 a Fr. 101'878 e ha concesso le prestazioni (cfr. consid. 3). L'Ufficio delle prestazioni complementari della Città di Zurigo si è lamentato davanti al Tribunale federale di una violazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, in quanto il Tribunale cantonale non ha considerato le quote della cooperativa come sostanza netta. È vero che le quote della cooperativa non possono essere consumate se l'appartamento è ancora occupato. Ma, contrariamente a quanto suggerito dalla giurisprudenza, né la legge né l'ordinanza né le direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI richiedono che il patrimonio netto sia consumabile. Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, il blocco temporaneo dei beni non dovrebbe avere alcun ruolo, poiché per proteggere il patrimonio dello Stato tutti i beni esistenti devono essere utilizzati. Il capitale cooperativo deve essere dichiarato nella dichiarazione d'imposta e fa quindi parte della sostanza imponibile. Inoltre, è coperto dall'importo esente previsto. La suddivisione in beni utilizzabili e non utilizzabili richiesta dall'attuale giurisprudenza non ha alcuna base

giuridica, non è praticabile per l'amministrazione di massa e apre la porta ad abusi del diritto (cfr. consid. 4). Il Tribunale federale, dopo avere esposto il consolidato principio giurisprudenziale e dottrinale secondo cui possono essere presi in considerazione solo i redditi effettivamente percepiti e i beni esistenti di cui il richiedente può disporre senza restrizioni (cfr. consid. 5.1), ha concluso che il requisito della disponibilità senza limitazioni di un bene non era in specie adempiuto, poiché la convenuta non poteva disporre delle sue quote della società cooperativa fintanto che era inquilina dell'appartamento della cooperativa e quindi senza disdire contemporaneamente il suo appartamento. L'Alta Corte ha precisato che il requisito della disponibilità illimitata previsto dalla legge sulle prestazioni complementari è anche il motivo per cui il ricorrente, che giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC ha computato nella sostanza netta dell'assicurata le quote della società cooperativa, non poteva trarre alcun vantaggio dal trattamento di questa sostanza dal profilo del diritto tributario, che non è però coerente con i principi giuridici della LPC (cfr. consid. 5.2). Il TF ha dunque concluso che non c'era motivo di considerare nel calcolo delle PC i beni sotto forma di quote della cooperativa che al momento non erano disponibili (cfr. consid. 5.3). In questo giudizio, il Tribunale federale ha espressamente rinviato agli autori Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 2a ed. 2009, pag. 163 seg. e Michel Valterio, *Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI*, 2015, pag. 143, N. 43 seg. I primi, dopo avere esposto il principio della valutazione della sostanza soltanto se è disponibile senza restrizione e che la provenienza dei valori patrimoniale è indifferente ai fini del loro conteggio, hanno pure analizzato le eccezioni al computo dei valori di sostanza. Infatti, oltre alle normali suppellettili domestiche nonché agli strumenti, alle macchine e agli apparecchi che servono all'esercizio della professione, questi autori hanno enumerato, quali valori di sostanza che non vanno computati, anche quelli gravati da un diritto di usufrutto. Questi non sono computati né al nudo proprietario né all'usufruttuario. Infatti, l'usufruttuario ha sì il diritto di utilizzare la cosa di terzi, ma non ne può giuridicamente disporre, poiché non ne è il proprietario. L'usufrutto non può nemmeno essere considerato come sostanza per il nudo proprietario, perché altrimenti verrebbe computato un reddito che, a causa del computo del consumo di sostanza, egli non può utilizzare. Se, invece, il beneficiario del diritto di usufrutto rinuncia all'utilizzo del suo diritto di abitazione, il computo di una rinuncia di sostanza deve essere esaminata ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Anche il valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita e le eredità sono conteggiate come sostanza, anche se queste ultime non sono ancora state suddivise fra gli eredi. Nella successiva edizione, Carigiet/Koch hanno ripreso questi stessi concetti, completandoli, in particolare al capitolo sulle eccezioni del computo dei valori di sostanza. Essi hanno indicato che gli assicurati non sono inoltre liberi di disporre delle cauzioni per l'affitto, dei depositi per l'affitto e delle quote di una cooperativa edilizia (e fanno riferimento alla citata sentenza dell'11 luglio 2017 e al N. 3443.07 DPC), motivo per cui non possono essere presi in considerazione come sostanza nel calcolo delle prestazioni complementari (Carigiet/Koch, *op. cit.*, 3a ed. 2021, pag. 228 segg. NN. 580-584, pag. 230 N. 585). Michel Valterio, per quanto concerne il diritto d'usufrutto, spiega che la regola di non computare la sostanza di cui l'assicurato è usufruttuario o titolare di un diritto di abitazione così come il loro valore capitalizzato, si giustifica per il fatto che se i titolari di un usufrutto o di un diritto di abitazione hanno un diritto d'uso sulla cosa, essi non hanno il diritto di disporre liberamente poiché non ne diventano proprietari. Una sostanza teorica non può quindi essere presa in considerazione. Anche gli immobili che appartengono all'assicurato, ma che sono gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione che si estende su

tutto l'immobile, non sono considerati nella sostanza, perché se in simili casi la sostanza fosse computata, ciò equivarrebbe a contabilizzare, attraverso il computo della sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), un reddito che il proprietario non può rivendicare a causa dei diritti concessi all'usufruttuario o al titolare del diritto d'abitazione. 2.9. In concreto, dagli atti risulta che il 21 maggio 2019 (doc. C) il Pretore del Distretto di _____ ha deciso in via cautelare, in particolare, che " 2. I coniugi sono autorizzati a vivere separati. La separazione decorre dal _____ maggio 2019. " e che " 5. L'abitazione coniugale di Via _____ è assegnata in uso alla moglie con mobili e suppellettili. Il marito è autorizzato a ritirare tutti i suoi effetti personali. (...) ". In seguito, nella causa di divorzio intentata dall'assicurato, il Pretore del Distretto di _____ ha omologato l'accordo cautelare provvisorio che i coniugi hanno raggiunto durante l'udienza del 13 luglio 2021 (docc. 7-8/56 e F) secondo cui, in particolare, " 7. L'abitazione coniugale è assegnata ad uso alla moglie e al figlio con mobili e suppellettili. ". Durante l'udienza del 21 marzo 2022 (doc. 1-41/51), lo stesso Pretore ha omologato l'accordo cautelare a cui sono addivenute le parti, che prevedeva anche che " 4. L'abitazione coniugale continua ad essere assegnata ad uso di moglie e figlio con mobili e suppellettili. L'ipoteca continuerà ad essere pagata dal marito. ". Inoltre, dal decreto cautelare del 6 dicembre 2023 (doc. AB) del Pretore del Distretto di _____ susseguente alla procedura cautelare del 9 giugno 2023 inoltrata dal qui richiedente tendente all'assegnazione, a suo favore, della casa di sua proprietà, risulta che la moglie e il figlio vi abita(va)no ancora e la concessione dell'effetto sospensivo decisa il 30 gennaio 2024 (doc. AE) dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello ha confermato questa situazione. Dovendo ora stabilire la sostanza determinante del ricorrente al 1° ottobre 2022 (art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI), si può concludere, senza alcun dubbio che, a quel momento, e almeno fino al 6 dicembre 2023, egli non poteva liberamente disporre della casa familiare ubicata sul fondo n. 472 RFD di _____, sezione _____, essendo stata assegnata in via cautelare in uso a sua moglie e a suo figlio dal Pretore il 21 maggio 2019. Ci si trova infatti in presenza di una situazione simile a quella del nudo proprietario rispettivamente dell'usufruttuario, in cui a nessuno dei due va computato nella sostanza l'immobile su cui grava un diritto di usufrutto o di abitazione per il semplice motivo che entrambi non ne possono liberamente disporre: il primo, malgrado sia proprietario, non può utilizzarne il reddito per il fatto di avere conferito i diritti all'usufruttuario o al titolare del diritto di usufrutto; il secondo, perché non ne è proprietario. Inoltre, come la titolare delle quote della società cooperativa che detiene l'appartamento in cui abita non può venderle fintanto che non dà la disdetta dell'abitazione, così la presenza della moglie e del figlio del ricorrente nella sua (di lui) casa attribuita loro dal Pretore, seppure a titolo cautelare, gli impedisce di disporne liberamente e di potere utilizzare i proventi. In tali circostanze, la finzione del consumo di sostanza di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC non può perciò essere applicata alla proprietà del richiedente le PC (STF 9C_831/2016 dell'11 luglio 2017, consid. 5.2), non potendo egli disporne senza restrizioni e quindi venderla e utilizzare il ricavato per coprire il proprio fabbisogno vitale. 2.10. Oltre a ciò, la part. n. 472 RFD di _____, di proprietà del solo ricorrente, non deve essere considerata una componente della sua sostanza netta ai sensi dell'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC nemmeno in virtù dell'art. 169 CC concernente l'abitazione familiare, secondo cui: " 1 Un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare. 2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.". Sulla nozione di

abitazione familiare e di quando essa possa essere ritenuta tale, nella STF 5A_141/2020 del 25 febbraio 2021 il Tribunale federale si è così espresso: " 3.1.2. La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C'est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l' art. 169 CC , dont la ratio legis est d'éviter qu'en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint (ATF 114 II 396 consid. 5a). Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial, et partant, la protection spécifique qui lui est conférée par l' art. 169 CC . Tel est notamment le cas lors de séparation de corps, d'abandon du logement familial d'un commun accord par les époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée, que ce soit de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et les références). Il appartient à l'époux qui allègue la perte du caractère familial du logement d'en apporter la preuve; pour admettre que le conjoint a quitté définitivement le logement familial, le juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux (ATF 136 III 257 consid. 2.2; cf. également sur le tout: arrêt 5A_635/2018 du

E. 14

janvier 2019 consid. 6.1)". Nella sentenza 11.2021.164 del 22 marzo 2022, la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha giudicato sull'appello promosso dal marito contro il decreto cautelare emesso dal Pretore che ha respinto l'istanza volta a ottenere il consenso giudiziario alla vendita dei fondi che costituiscono l'abitazione coniugale (art. 169 cpv. 2 CC). In quel caso, i coniugi vivevano separati dal maggio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di sua proprietà per trasferirsi in un appartamento. In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale avviata il mese seguente dalla moglie, con sentenza del 25 novembre 2020 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato il figlio alla stessa (riservato il diritto di visita paterno) e ha stabilito i contributi alimentari per la moglie e per il figlio. I giudici d'appello hanno evidenziato che " per valutare se un coniuge resista legittimamente all'alienazione dell'abitazione familiare (nel senso dell'art. 169 cpv. 2 CC) il giudice procede effettivamente a una ponderazione d'interessi (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 6^a edizione, n. 21 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley , Les effets du mariage, 3^a edizione, pag. 195 n. 233; Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 76 ad art. 169 CC). Egli apprezza quelli personali dell'istante, quelli personali dell'altro coniuge e quelli della famiglia nel suo insieme, come si è spiegato in RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4 con rinvii. Che in quest'ultimo precedente – citato dallo stesso Pretore – l'abitazione familiare fosse in comproprietà dei coniugi nulla muta all'applicabilità del metodo. Men che meno ove si consideri che in caso di comproprietà fra coniugi altre norme proteggono già il coniuge opponente in maniera adeguata da atti di disposizione unilaterali dell'altro coniuge (si pensi all'art. 648 cpv. 2 CC o all'art. 201 cpv. 2 nel regime della partecipazione agli acquisti: da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.64 del 9 aprile 2018 consid. 7). (...). " (cfr. consid. 4). Alla luce del principio secondo cui un coniuge non resiste legittimamente all'alienazione dell'abitazione familiare se l'altro gli offre una possibilità logistica che garantisca vantaggi corrispondenti alle esigenze attuali della famiglia, e del fatto che, in concreto, si ignorava tutto sui bisogni della famiglia, che il Pretore non ha accertato, e

sull'offerta del marito in denaro per ottenere la liberazione dell'alloggio coniugale, siccome non è stato esaminato se fosse un'alternativa adeguata, i giudici della prima Camera civile hanno annullato il decreto cautelare e rinviato gli atti al Pretore per emanare un giudizio motivato (cfr. consid. 5a). 2.11. L'art. 169 CC è una norma di diritto imperativo, rientra fra le regole che hanno per scopo di proteggere l'unione coniugale e vale unicamente per i coniugi, con o senza figli, e non anche per i concubini. Si tratta di un'eccezione al principio secondo cui ciascun coniuge può liberamente concludere dei negozi giuridici con l'altro o con terzi (art. 168 CC). Il coniuge unico titolare dei diritti reali o personali sull'abitazione coniugale deve ottenere il consenso dell'altro (art. 169 cpv. 1 CC) o l'autorizzazione del tribunale (art. 169 cpv. 2 CC) per certi atti. La situazione in questione non è quindi quella dei coniugi colocalitari o dei coniugi comproprietari di un'abitazione. Poiché disporre di un alloggio è essenziale per la famiglia, l'art. 169 CC conferisce dunque all'abitazione coniugale una protezione speciale (CR CC I- Fornage (2a ed. 2024), art. 169 N. 2 e N. 3). I termini "abitazione familiare" non designano solo l'abitazione di proprietà della famiglia o la casa individuale, ma ogni tipo di abitazione purché i coniugi vi vivano insieme o abbiano scelto di stabilirvi stabilmente la loro comunione coniugale. Solo la residenza principale riveste il carattere indispensabile di abitazione familiare, non anche la residenza secondaria dei coniugi. Un'abitazione perde la qualità di abitazione familiare quando gli sposi separati definitivamente hanno rinunciato al domicilio coniugale manifestando ciascuno la volontà di costituirne uno proprio o anche quando il coniuge non titolare di diritti sull'abitazione la lascia in maniera definitiva e si disinteressa della sorte di questa dimora. Ciò non è il caso del cambiamento di abitazione durante la procedura di divorzio. Al contrario, l'abitazione familiare conserva in principio questa caratteristica durante tutta la procedura. Appartiene al coniuge che sostiene la perdita del carattere familiare dell'abitazione apportarne la prova. Lo scopo dell'art. 169 CC è di offrire una protezione nei momenti di crisi al coniuge che non vanta alcun diritto proprio sull'abitazione familiare, tuttavia la perdita del carattere familiare deve essere ammessa solo in modo restrittivo. Deve quindi essere rifiutata per una separazione di fatto e, per l'autrice, dovrebbe essere rifiutata anche in caso di separazione legale (contra : citata STF 5A_141/2020 del 25 febbraio 2021). Questa protezione termina invece con la crescita in giudicato della sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio rispettivamente dopo la morte di uno dei coniugi (CR CC I- Fornage (2a ed. 2024), art. 169 NN. 4-7). L'art. 169 CC concerne gli atti giuridici tra vivi che limitano i diritti sull'abitazione familiare. Il capoverso 1 menziona la disdetta di un contratto di locazione o l'alienazione dell'abitazione familiare. I lavori preparatori indicano la cessione dei diritti su una società che conferisce il godimento di un appartamento, la rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione, la cessione della locazione o la sublocazione, la costituzione di un usufrutto o di un diritto di abitazione (CR CC I- Fornage (2a ed. 2024), art. 169 N. 10). L'art. 169 CC si applica anche alla costituzione o all'estinzione di un diritto di pegno immobiliare sull'abitazione familiare (CR CC I- Fornage (2a ed. 2024), art. 169 N. 12). La limitazione dell'art. 169 CC non vale se il coniuge non titolare dei diritti sull'immobile coniugale dà il suo consenso all'esecuzione dell'atto giuridico sull'abitazione. L'accordo di questo coniuge deve esserci al momento dell'esecuzione dell'atto giuridico, ma può essere anche ottenuto prima o dopo, nei limiti posti dalle norme giuridiche. Nel caso di rifiuto del consenso, il coniuge titolare dei diritti sull'abitazione familiare può richiedere l'autorizzazione al tribunale, la quale supplisce all'assenza del consenso quando il rifiuto non si fonda su validi motivi. Ciò è il caso quando il rifiuto non è motivato dall'interesse della famiglia. L'autorizzazione del giudice sostituisce quindi il consenso del coniuge

recalcitrante (CR CC I- Fornage (2a ed. 2024), art. 169 N. 14 e N. 15). 2.12. Il caso ora in esame va dunque esaminato alla luce della giurisprudenza (cantonale) in materia civile, in cui in presenza di coniugi separati di fatto dal 2018 e autorizzati giudiziariamente nel 2020 a vivere separati, nel 2022 i giudici d'appello hanno esaminato la possibilità, ai sensi dell'art. 169 cpv. 2 CC, di vendere l'immobile che costituiva l'abitazione coniugale. Infatti, poiché il 21 maggio 2019 (doc. C) il Pretore ha deciso in via cautelare che dal 16 maggio 2019 i coniugi erano autorizzati a vivere separati (da quella data il marito ha lasciato l'abitazione coniugale), al 1° ottobre 2022 - giorno in cui va determinata la sostanza disponibile determinante per il diritto alle PC (art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI) - l'abitazione di _____ costituiva l'abitazione familiare dei coniugi. Il decreto cautelare del 6 dicembre 2023 (doc. AB) con cui il Pretore del Distretto di _____ ha intimato alla moglie la restituzione dell'immobile entro il 30 aprile 2024, oltre a essere posteriore al momento determinante in ambito LPC, non è comunque ancora cresciuto in giudicato, poiché il 30 gennaio 2024 (doc. AE) la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha concesso l'effetto sospensivo all'appello della moglie di annullare questo decreto (doc. AC), che è perciò ininfluenza per la presente procedura. Inoltre, la causa di divorzio è tuttora pendente (docc. X e AA) e quindi il carattere di abitazione familiare non decade: è infatti soltanto dopo la pronuncia del divorzio, cresciuta in giudicato (CR CC I- Fornage (2a ed. 2024), art. 169 N. 7), che l'art. 169 CC non è più applicabile (STF 5A_141/2020 del 25 febbraio 2021, consid. 3.1.2; sentenza ICCA 11.2018.128 del 31 gennaio 2020, consid. 3). Dagli atti risulta dunque indubbiamente che la moglie del richiedente non era, allora - e non lo è tuttora, visto l'appello contro il decreto cautelare del Pretore di assegnare l'abitazione coniugale al marito -, disposta a lasciare all'assicurato questa casa e ha continuato ad imporre il suo veto all'alienazione della abitazione familiare ai sensi dell'art. 169 cpv. 1 CC. Ne deriva dunque che il ricorrente, fintanto che è sposato e la moglie non acconsente alla vendita dell'abitazione coniugale in forza dell'art. 169 CC, si trova a non potere disporre liberamente della sua proprietà che, pertanto, non può essere computata nella sua sostanza ai fini della determinazione della soglia di sostanza di cui all'art. 9a LPC in connessione con l'art. 2 OPC-AVS/AI (STF 9C_431/2022 del 7 luglio 2023, consid. 2.1.2). 2.13. Da quanto precede discende dunque che nell'esaminare la richiesta di prestazioni complementari dell'assicurato valida dal 1° ottobre 2022, non si deve computare nella sua sostanza netta determinante la part. n. 472 RFD di _____, anche se di sua proprietà, siccome non liberamente disponibile al momento in cui ha richiesto le prestazioni complementari. Infatti, a quel tempo, sia questa casa era stata attribuita dal Pretore a titolo cautelare in uso alla moglie e al figlio sia, trattandosi comunque ancora dell'abitazione familiare dei coniugi fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, la moglie non ha acconsentito, come era suo diritto secondo quanto previsto dall'art. 169 cpv. 1 CC, alla sua alienazione. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per riesaminare il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente senza computare l'abitazione familiare nella soglia di sostanza di cui all'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC. Benché vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto al rimborso di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa). Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. f bis LPGa). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des

assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.